



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 132 del 23/12/2011 -
Determinazione nr. 3168 del 23/12/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Aviano - Autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate, in località Piancavallo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

il Comune di Aviano con nota di data 19.10.2011 assunta al prot n. 75135 nella medesima data, ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, istanza di autorizzazione agli scarichi su inghiottitoio Carsico (foiba) di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, in località Piancavallo;

l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 07.12.2011 assunte al prot. n. 85583 del 12.12.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro: scheda di rilevamento di scarico di acque reflue di data 19.10.2011, sottoscritta dal titolare dello scarico e la sotto-elencata documentazione tecnica a firma anche del professionista abilitato abilitato, di data 07.12.2011:

- Allegato n. 1 - relazione tecnica;
- Allegato n. 2 – Planimetria Mappale, scala 1:1000;
- Allegato n. 3 – planimetria dello stato di fatto e di progetto – scala 1:200;
- Allegato n. 4 – sezione tipo e particolari costruttivi;

Relazione geologica, di data 15.09.2011;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia unicamente le acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade e piazzali della località di Piancavallo in comune di Aviano;
- l'istanza di autorizzazione è riferita agli scarichi n 1, 2 e 3, indicati nell'Allegato 3 di data 07.12.2011, delle acque meteoriche provenienti dalla fognatura separata di cui al capoverso precedente, su inghiottitoio Carsico (foiba) da considerarsi suolo;
- sulla condotta principale (sc. n. 1) "*a servizio della maggior parte della rete fognaria del piazzale*", sarà realizzato, in prossimità della foiba, un pozzetto di decantazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale; con nota in data 23.12.11 prot. n. 88502;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 22.12.2011, dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, inerenti tra l'altro l'accessibilità degli scarichi;

RILEVATO che l'art. 113 del D.Lgs. 152/06 conferisce alla Regione la competenza a disciplinare gli scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta a regolare detta materia per quanto riguarda la tipologia di scarico di cui trattasi;

RITENUTO che nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento convogliate in rete separata operi l'obbligo dell'autorizzazione preventiva ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, essendo riconoscibile uno scarico ai sensi dell'art. 74, comma 1 lettera ff);

PRESO ATTO che trattasi di istanza di autorizzazione agli scarichi le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario inviare alla Provincia e all'Arpa Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Comune di Aviano è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi su inghiottitoio Carsico "foiba"(suolo) di acque meteoriche di dilavamento, dalla data di ultimazione degli interventi, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di decantazione e i sistemi per la raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione di materiali grossolani e di eventuali fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - b) gli scarichi devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo.
3. deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,

- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 11. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
 12. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Aviano, quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 23/12/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni